

Roma, 10 febbraio 2022

Circolare n. 45/2022

Oggetto: Lavoro – Distacco transnazionale – Chiarimenti sulla registrazione dell'attraversamento di frontiera e sul nuovo portale per la dichiarazione di distacco degli autisti – Circolare Ministero dell'Interno n.3834 del 4.2.2022.

Il Ministero dell'Interno sia pure a posteriori ha fatto il punto sui nuovi obblighi in vigore dal 2 febbraio per il trasporto internazionale di merci in applicazione del Pacchetto mobilità. I nuovi obblighi riguardano rispettivamente la registrazione dei dati a seguito dell'attraversamento di frontiera e l'applicazione delle regole sul distacco degli autisti.

Registrazione dati in seguito all'attraversamento di frontiera – Come è noto, in base al Regolamento UE n.1054/2020 è stato introdotto dal 2 febbraio l'obbligo per gli autisti di veicoli muniti di tachigrafo digitale di inserire il simbolo del Paese in cui fanno ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro anche quando l'attraversamento avvenga a bordo di una nave traghetto o di un convoglio ferroviario. A riguardo il Ministero ha chiarito che l'inserimento deve avvenire una volta attraversata la frontiera in un punto in cui il veicolo possa fermarsi in sicurezza subito dopo la frontiera ovvero nel punto di sosta più vicino possibile a essa (tale punto di sosta può coincidere o meno con il luogo in cui l'autista effettua il riposo giornaliero ovvero settimanale, può essere un'area di servizio, un'area di parcheggio o qualsiasi altra area diversa da quella per la sosta di emergenza dei mezzi in cui il veicolo può sostare in sicurezza). Nel caso in cui l'attraversamento della frontiera da parte del veicolo avvenga a bordo di nave traghetto o di convoglio ferroviario l'inserimento deve essere effettuato nel porto o nella stazione di arrivo. È prevista a carico dell'autista una sanzione pecuniaria che va da 52 a 102 euro per omesso inserimento ovvero per registrazione tardiva avvenuta in punti di sosta lontani dalla frontiera, fuori dal porto di sbarco o dalla stazione ferroviaria di arrivo.

Distacco degli autisti – Come è noto, la Direttiva UE n.1057/2020 peraltro non ancora recepita in Italia e in altri Paesi ha previsto che dal 2 febbraio entrino in vigore le nuove norme sul distacco e sull'utilizzo della nuova interfaccia pubblica connessa al sistema di *Informazione del Mercato Interno (IMI)* per l'invio delle dichiarazioni di distacco degli autisti. A riguardo il Ministero ha chiarito che, nelle more del recepimento della suddetta direttiva, per le imprese che distaccano autisti in Italia continueranno ad applicarsi le disposizioni del Decreto Legislativo n.136/2016: pertanto la disciplina del distacco continuerà ad applicarsi nelle sole ipotesi di cabotaggio e il modello da utilizzare per la comunicazione preventiva sarà il modello *Uni_distacco_UE* disponibile sul sito www.lavoro.gov.it. Tuttavia le Autorità di controllo italiane potranno considerare valide ed efficaci le comunicazioni effettuate anche attraverso la suddetta interfaccia pubblica connessa ad IMI.

Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [321/2021](#), [123/2021](#), [10/2021](#) e [258/2020](#)
Codirettore Allegato uno
 M-Gr/gr



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direz. Centr. Pol. Str., Ferr., Comunic. e Rep. Spec. P.d.S.

Prot.: 300/STRAD/1/0000003834.U/2022 del 04/02/2022 m_it

Data: 04/02/2022 09:58:48

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Pacchetto mobilità. Modifiche alle norme relative al trasporto su strada di merci e passeggeri la cui entrata in vigore è il 2 febbraio 2022.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE AUTONOME

TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILI

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile

ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

Il *Pacchetto mobilità* del 31 luglio 2020 ha introdotto nuove regole nel settore dell'autotrasporto con lo scopo di garantire un equilibrio tra migliori condizioni di lavoro per i conducenti e la libertà di fornire servizi transfrontalieri per i trasportatori, tutelando, al contempo, la sicurezza stradale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Alcune norme sono entrate in vigore il 20 agosto 2020¹, altre sono state differite nel tempo. Tra queste ultime si segnalano le seguenti che si applicano dal **2 febbraio 2022**:

- la modifica dell'**art. 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 165/2014** che introduce l'obbligo per il conducente di un veicolo dotato di tachigrafo digitale di indicare il simbolo del Paese in cui fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro, nonché nel porto o stazione ferroviaria di arrivo quando l'attraversamento della frontiera avviene a bordo di una nave traghetto o un convoglio ferroviario;
- le misure legislative, regolamentari e amministrative previste dalla **direttiva (UE)2020/1057**, in materia di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e di cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

Ciò premesso, nelle schede allegate, si forniscono le prime indicazioni utili per l'esecuzione dei controlli su strada.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

 LR 

¹ Illustrate con la circolare n. 300/A/2353/21/111/2/2 del 16.03.2021.

INSERIMENTO DEL SIMBOLO DEL PAESE IN CUI SI FA INGRESSO DOPO L'ATTRAVERSAMENTO DELLA FRONTIERA.

Con la modifica del paragrafo 7 dell'art. 34 del regolamento (UE) 165/2014¹ è stato introdotto, con decorrenza dal **2 febbraio 2022**, l'obbligo per il conducente di un veicolo dotato di tachigrafo digitale di inserire il simbolo del Paese in cui fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro anche quando l'attraversamento avvenga a bordo di una nave traghetto o di un convoglio ferroviario.

Analogo obbligo era già in vigore dal 20 agosto 2020 per il conducente di un veicolo munito di tachigrafo analogico, a seguito dell'introduzione della lett. f) del paragrafo 6 del medesimo articolo 34².

Le informazioni sull'attraversamento³ devono essere inserite dal conducente *all'inizio della sua prima sosta* all'interno dello Stato membro dove ha fatto ingresso, *nel punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa*. Se l'attraversamento avviene a bordo di nave traghetto o di convoglio ferroviario, l'inserimento avviene *nel porto o nella stazione di arrivo*.

Una prima regola, che si evince indirettamente dalla norma, prevede che l'inserimento venga effettuato a veicolo fermo, per ragioni di sicurezza.

Quanto al luogo dove adempiere all'obbligo di inserimento, se lo stesso risulta fissato nel momento in cui il veicolo si trova all'interno del sedime portuale o della stazione ferroviaria del Paese di arrivo, in caso di attraversamento di frontiere terrestri è rimesso alla discrezionalità del conducente.

Sul punto la norma enuncia due regole:

1. individua **quando** effettuare l'inserimento, ovvero ***dopo aver attraversato la frontiera, all'inizio della sua prima sosta***;
2. offre al conducente un'alternativa sul **dove** effettuare la sosta utile per l'inserimento, ovvero ***il punto di sosta più vicino alla frontiera o dopo di essa***.

Pertanto:

- l'inserimento non può essere effettuato prima dell'attraversamento della frontiera;
- la sosta (*i.e.* lo stazionamento del veicolo) durante il quale adempiere all'obbligo di inserimento deve essere effettuata **subito dopo la frontiera**, in qualsiasi luogo idoneo alla fermata in sicurezza del veicolo o, in alternativa, nel **punto di sosta più vicino alla stessa frontiera** pur sempre ubicato sul territorio del Paese in cui si è fatto ingresso.

Detto punto di sosta, che potrà coincidere o meno con il luogo dove il conducente fruirà dell'interruzione o del riposo giornaliero o settimanale⁴, potrà essere un'area di servizio, un'area di parcheggio o una qualsiasi altra area, diversa da quella per la sosta in emergenza dei veicoli, in cui il veicolo può sostare in sicurezza.

¹ Apportata dal regolamento (UE) n. 1054/2020.

² Del quale si è dato atto nella circolare sopra citata del 16 marzo 2021.

³ Che, quando il veicolo sarà dotato di tachigrafo intelligente di seconda generazione, verranno automaticamente registrate da quest'ultimo, in conformità alle disposizioni dell'art. 8 del regolamento (UE) 165/2014.

⁴ E in tal caso, l'inserimento deve essere effettuato all'inizio dell'interruzione o del riposo, come prescritto dalla norma.

L'omesso inserimento del simbolo del Paese in cui si fa ingresso è soggetto alla sanzione dell'art. 19 della legge n. 727/1978, essendo quest'ultima una norma che si applica in via residuale per tutte le violazioni del regolamento (UE) 165/2014 che non hanno una specifica sanzione. La stessa sanzione si ritiene applicabile anche nell'ipotesi in cui la registrazione sia stata effettuata tardivamente, cioè fuori dal porto di sbarco, dalla stazione ferroviaria di arrivo, ovvero in punti di sosta lontani dalla frontiera. In tale ultimo caso, per accertare la tardività dell'inserimento occorre verificare che il conducente pur in presenza di idonei punti di sosta vicini alla frontiera, che siano in concreto fruibili, abbia ritenuto di non fermarsi e di effettuare la registrazione in un secondo momento.

APPLICAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLA DIRETTIVA (UE) 2020/1057.

La direttiva (UE) 2020/1057 integra la direttiva 96/71/CE in materia di distacco e introduce norme specifiche per i lavoratori del settore del trasporto su strada che, prestando attività per imprese stabilite in uno Stato membro, vengono distaccati nel territorio di un altro Stato membro, nell'ambito di un contratto concluso tra l'impresa presso la quale sono impiegati e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro.

L'intervento normativo è finalizzato a risolvere le criticità che si erano presentate a seguito dell'applicazione delle disposizioni generali sul distacco al settore del trasporto su strada che è caratterizzato da elevata mobilità, oltre che per colmare le disparità di trattamento e l'incertezza giuridica tra i trasportatori generate dalla mancanza di coordinamento delle misure adottate da ciascun ordinamento nazionale.

A tal fine, la direttiva introduce una serie di obblighi a carico dell'impresa e del conducente, circoscrivendone l'ambito di applicazione alle sole operazioni di trasporto internazionale di merci e persone diverse da quelle bilaterali. Secondo il legislatore europeo, infatti, il conducente che effettua operazioni di trasporto internazionale non bilaterale o di cabotaggio instaura un certo legame con il territorio dello Stato membro ospitante in quanto, nel primo caso, i servizi prestati sono legati a quest'ultimo anziché al Paese di stabilimento e, nel secondo caso, l'intera operazione di trasporto ha luogo nello Stato membro ospitante e il servizio è strettamente legato a questo territorio.

Trattandosi di una direttiva, affinché le disposizioni ivi contenute acquistino efficacia nel territorio dello Stato devono essere recepite con provvedimento legislativo nazionale. Nelle more del recepimento della direttiva, per le ipotesi di distacco dei conducenti che hanno luogo sul territorio italiano **continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 136/2016** per le quali si fa rinvio a quanto contenuto nelle circolari di questa Direzione del 2018¹.

Tuttavia, la stessa direttiva dispone che gli Stati membri applicano le misure in essa previste a decorrere **dal 2 febbraio 2022**. Pertanto, da tale data, al fine di uniformare l'applicazione di determinate misure su tutto il territorio dell'Unione ed evitare disparità di trattamento tra imprese che operano in diversi Paesi, ciascuno Stato membro deve consentire ai vettori che operano sul proprio territorio di fruire degli strumenti previsti dal diritto europeo.

A tal fine, in sede di controllo su strada devono essere considerate valide ed efficaci, oltre alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 136/2016, anche quelle effettuate ai sensi dell'art. 1, paragrafo 11, della direttiva (UE)2020/1057², attraverso l'interfaccia pubblica connessa ad IMI³.

¹ Circolari n. 300/A/5507/18/108/13/1 del 10.07.2018 e n. 300/A/5797/18/108/13/1 del 25.07.2018.

² L'art. 1, paragrafo 11, della direttiva, dispone che il trasportatore stabilito in uno Stato membro, che effettua operazioni di trasporto che danno origine ad una situazione di distacco in un altro Stato membro:

- trasmetta una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti di quest'ultimo utilizzando un formulario tipo multilingue dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012;
- si assicuri che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico una copia della comunicazione, la prova delle operazioni di trasporto che si svolgono nello Stato membro ospitante e le registrazioni del tachigrafo. Tale documentazione deve essere esibita dal conducente su richiesta degli organi di controllo su strada.

³ Al fine di uniformare l'applicazione delle norme della direttiva, la Commissione ha invitato gli Stati membri a registrare le autorità competenti sul sistema di informazione del mercato interno IMI e, contestualmente, ha fornito alle imprese

Di conseguenza, anche il conducente che, in occasione del controllo su strada durante il quale si accerti una situazione di distacco, esibisca copia di una comunicazione effettuata tramite l'interfaccia pubblica contenente le informazioni indicate dall'art. 1, paragrafo 11, lett. a), deve essere considerato in regola.

In tale ipotesi⁴, si ritiene non trovino applicazione gli ulteriori obblighi documentali indicati dall'art. 10, comma 1-quater, del d.lgs. 136/2016⁵. Pertanto, la sanzione prevista dall'art. 12, comma 1-bis, del d.lgs. 136/2016⁶ troverà applicazione solo nel caso in cui il conducente non esibisca alcun documento che attesti l'avvenuta comunicazione di distacco in una delle modalità sopra indicate.

di trasporto stabilite in uno Stato membro le istruzioni per registrarsi sull'interfaccia pubblica connessa ad IMI. Le funzionalità dell'interfaccia sono specificate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 del 9 dicembre 2021.

⁴ Cioè quando, nel rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/1057, la comunicazione di distacco venga effettuata sull'interfaccia pubblica connessa a IMI.

⁵ Si tratta del contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152 e dei prospetti di paga del conducente, tradotti in lingua italiana.

⁶ Prevista per l'ipotesi di circolazione senza la comunicazione preventiva di distacco.